

[BUR1998018]

[5.2.1]

D.P.G.R. 23 SETTEMBRE 1998 - N. 69071

**Integrazioni al d.p.g.r. 31 luglio 1998 n. 66253 «Disciplina sperimentale taxi nel sistema aeroportuale lombardo»****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Visto il d.p.g.r. 31 luglio 1998 n. 66253 «Disciplina sperimentale taxi nel sistema aeroportuale lombardo» con il quale si è provveduto a regolamentare in via sostitutiva ai sensi dell'art. 14 comma 8 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422, l'organizzazione degli autoservizi pubblici non di linea nel sistema aeroportuale lombardo;

Dato atto:

- che per il servizio taxi aeroportuale è stato definito un unico bacino aeroportuale di utenza che prevede l'integrazione di tutti i comuni mediante l'organizzazione del servizio con un unico sistema tariffario;
- che su tale soluzione organizzativa è stata rappresentata da parte delle associazioni di categoria del servizio taxi la richiesta di graduarne nel tempo la realizzazione;
- che detta proposta appare condivisibile in relazione sia alla esigenza connessa all'entrata in funzione per fasi dello scalo aeroportuale di Malpensa 2000 sia per consentire ai comuni la predisposizione dei successivi atti regolamentari;
- che comunque tale processo è opportuno che sia vincolato alla realizzazione di un servizio radiotaxi satellitare, quale presupposto per una razionale ed efficiente gestione del servizio taxi;

Sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 4 comma 4 della legge n. 21/92, integrata ai sensi dell'art. 14 comma 2 del d.p.g.r. 31 luglio 1998 n. 66253, nelle sedute dell'11 settembre 1998 e del 14 settembre 1998;

**Decreta**

- 1) di approvare le integrazioni al d.p.g.r. n. 66253 del 31 luglio 1998 «Disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo» di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia nonché la notifica agli enti locali interessati (comune capoluogo di regione e comuni di Rozzano, Corsico, Assago, Lacchiarella integrati nel sistema taxi di Milano, comuni capoluogo di provincia, comuni facenti parte del bacino aeroportuale interprovinciale di Bergamo, Milano e Varese);
- 3) di dichiarare il presente decreto non soggetto al con-

1923

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

trollo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Il presidente: Roberto Formigoni

ALLEGATO

**Integrazioni alla disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo approvata con d.p.g.r. n. 66253 del 31 luglio 1998**

**ARTICOLO UNICO**

1. All'art. 3 è aggiunto il seguente comma 2:

«I titolari di licenza taxi dei comuni capoluogo di provincia non compresi nel bacino di utenza aeroportuale di cui all'art. 2, operano all'interno del medesimo bacino limitatamente al carico presso il sistema aeroportuale, nel rispetto della normativa tariffaria di cui all'art. 7».

2. All'art. 6 è aggiunto il seguente comma 2: «La giunta regionale definisce - sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 21/1992 - le modalità operative per l'organizzazione dei servizi di noleggio».

3. All'art. 7, comma 1, lett. a), è aggiunto il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'art. 8 comma 2 e sino agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 14, anche in relazione ai tempi di attesa, è stabilita una quota fissa di L. 20.000 titolo di corsa minima con origine dagli scali aeroportuali».

4. All'art. 8:

- comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «...in Euro», sono aggiunte le parole «...e deve essere dotato di sigillo di garanzia apposto dal comune che ha rilasciato la licenza»;

- comma 3, ultimo periodo, dopo la parola «attestazione» sono aggiunte le parole «...emessa dal comune che ha rilasciato la licenza e dovrà essere...»;

- comma 4, è integrato con l'aggiunta delle seguenti parole: «fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lett. a)».

5. All'art. 10:

- il titolo «rete di chiamata» è sostituito con «radio-taxi satellitare»;

- comma 1, le parole «e noleggio con conducente» sono espresse e le parole «rete di chiamata» sono sostituite dalle parole «radio-taxi satellitare»;

- comma 2, le parole «della rete» sono sostituite dalle parole «del radio-taxi satellitare».

6. All'art. 14:

- comma 2, sono aggiunte le parole: «...onde garantire il costante adeguamento dell'offerta del servizio taxi alla domanda, anche in relazione alla graduale entrata in funzione dello scalo aeroportuale di Malpensa 2000»;

- comma 3, dopo la parola «organizzazione» è aggiunta la parola «turnazione»; le parole «per i servizi aeroportuali» sono sostituite dalle parole «nel bacino di utenza aeroportuale».

7. All'art. 15:

- il comma 1 diventa il comma 2;

- il comma 1 è così riformulato:

«In sede di prima attuazione la disciplina dell'art. 2 comma 2, si applica al comune capoluogo di regione, ai comuni già integrati nel sistema taxi con Milano (Rozzano, Corsico, Assago, Lacchiarella), ai comuni capoluogo di provincia nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, ai comuni di sede aeroportuale nonché ai comuni compresi nel bacino di utenza aeroportuale che intendano aderire a detto sistema integrato. Ai rimanenti comuni dello stesso bacino aeroportuale la disciplina dell'art. 2 comma 2 si applica ad avvenuta attivazione del servizio radio-taxi satellitare di cui all'art. 10».